



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS

SARDEGNA E CASA DI CURA VILLA ELENA S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI

TAMPONI SUI PAZIENTI CHE AVRANNO ACCESSO ALLA STRUTTURA

NELL'ANNO 2020.

Convenzione per l'esecuzione di tamponi nasofaringei per la ricerca di SARS-CoV-2

sui pazienti in carico presso la struttura privata accreditata

tra

l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede legale in

Sassari - Via Enrico Costa 57, Codice: Fiscale 92005870909 - Partita Iva: 00935650903,

nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante dott. Giorgio Carlo

Steri, in forza di deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 05/08/2019,

Deliberazione Commissario Straordinario n. 1 del 05/08/2019, Deliberazioni Commissario

Straordinario n. 169 del 07/10/2019 di presa d'atto della deliberazione della Giunta

Regionale n. 39/40 del 03/10/2019 e n. 246 del 09/12/2019 di presa d'atto della

deliberazione della Giunta Regionale n. 49/27 del 05/12/2019 e successiva deliberazione

Commissario Straordinario n. 91 del 10/02/2020 di presa d'atto della deliberazione della

Giunta Regionale n. 4/33 del 06/02/2020, recanti ad oggetto "Azienda per la tutela della

salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario", domiciliato per la carica presso la

medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria ospedaliera privata CASA DI CURA VILLA ELENA S.R.L. (di seguito

denominata Struttura), Codice fiscale: 02990870921 - Partita Iva: 02990870921 con sede

legale in Cagliari, Via Dante 133 e sede operativa in Cagliari, Via Dante 133, nella

persona del Legale Rappresentante dott. Andrea Pirastu, C.F. PRSND58L29B354J,



dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Premesso che:

- ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge regionale

27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f) l'ATS stipula contratti con le strutture private e con i

professionisti accreditati;

- l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Strutture private è disciplinata dai

principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;

- ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 10/2006 la remunerazione delle attività

svolte dalle Strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione dei

contratti, definiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge;

- in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra le parti, come sopra identificate, è

stato stipulato il contratto n° RCC/2020/23 del 11.05.2020 per l'acquisizione di prestazioni

prevalentemente di assistenza ospedaliera per l'anno 2020;

- la Struttura, con note del 23.03.2020 e del 31.03.2020 comunicava rispettivamente

l'inizio e la proroga della sospensione dell'attività chirurgica fino al 05.04.2020, ad

eccezione degli interventi indifferibili, in aderenza alle linee di intervento regionali in

merito all'emergenza Covid 19, concretizzatesi con l'approvazione della DGR n. 11/17

del 11.03.2020 recante oggetto *"Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di*

area critica in Regione Sardegna per l'emergenza Covid-19";

- la circolare del Ministero della salute del 3 aprile 2020 *"Pandemia da COVID-19 -*

Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella

determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di

laboratorio" indicava il tampone naso-faringeo come metodo ad oggi più attendibile;

- alla luce della positiva evoluzione della dinamica dei contagi nella Regione Sardegna,

l'AIOF Sardegna, con nota del 30/04/2020 *"Ripresa di attività di ricovero e ambulatoriale*



2020", comunicava a nome di tutte le Strutture Private Accreditate, l'imminente ripresa

delle attività contrattualizzate per l'anno 2020 e che la data di tale riavvio sarebbe stata

preventivamente comunicata da ciascuna Struttura associata;

- la Giunta Regionale con la Delibera del 04.06.2020, n. 28/18, "*Linee di indirizzo per la*

riprogrammazione delle attività ambulatoriali, di ricovero ospedaliero programmato e per

le attività sociosanitarie delle strutture di cui all'art. 3, lettere b), c) e d) del D.P.Reg. n.

4/2008.", approvava:

a) le Linee di indirizzo regionali a tutela della sicurezza degli utenti, degli operatori e

dei cittadini che frequentanti le strutture sociosanitarie, socioassistenziali e

quelle di cui all'art. 3, lettere b), c) e d) del D.P.Reg. n. 4/2008, aggiornando, per

le tematiche ivi trattate, le precedenti indicazioni fornite in materia di prevenzione

e gestione della pandemia Covid-19, secondo quanto stabilito dall'Allegato B alla

DGR di cui sopra;

b) le Linee di indirizzo per la riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di

ricovero ospedaliero programmato, secondo le modalità sancite dall'Allegato A

alla DGR di cui sopra;

c) la predisposizione da parte delle aziende sanitarie regionali di protocolli operativi

in esecuzione delle linee di indirizzo, secondo quanto stabilito dall'Allegato A

della DGR di cui sopra;

d) la disposizione da parte delle strutture sociosanitarie, socioassistenziali e quelle

di cui all'art. 3, lettere b), c) e d) del D.P.Reg. n. 4/2008 di protocolli operativi in

esecuzione delle linee di indirizzo, secondo le modalità riportate all'Allegato B

della DGR di cui sopra;

e) il rispetto delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e ogni altra

disposizione nazionale e regionale adottata in materia



- la Struttura con nota del 11.06.2020 manifestava all'ATS la volontà di stipulare una convenzione per l'esecuzione dei tamponi rino-faringei sui pazienti in carico presso la propria Struttura;

- che la rapida esecuzione di tamponi diagnostici su pazienti e operatori assicurerà, anche secondo le indicazioni dell'UCL e dell'UCR, un valido contributo di prevenzione nell'ambito del controllo e della gestione dell'emergenza epidemiologica Covid – 19;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo Unico

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

a) La Struttura è legittimata alla stipulazione della presente convenzione in quanto accreditata con Accreditamento Definitivo: Accreditamento Temporaneo Determinazione N. 60 del 27.01.2017 – Proroga Accreditamento Temporaneo Determinazione 234 Del 16.03.2018, per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.

b) L'ATS provvederà all'esecuzione di tamponi naso-faringei per ricerca di SARS-CoV-2 sui pazienti in carico presso la Struttura "Casa di Cura Villa Elena" e che i suddetti tamponi saranno:

1. analizzati e letti dal Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Santissima Trinità dell'ASSL di Cagliari che garantirà la fornitura e la processazione di un massimo di 50 tamponi giornalieri;

2. ritirati dal personale addetto della società Casa di Cura Villa Elena S.r.l. presso il Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Santissima Trinità dell'ASSL di Cagliari e la



	società provvederà, sempre con proprio personale, all'esecuzione del tampone	
	naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2;	
	3. riconsegnati dal personale preposto della Casa di Cura Villa Elena S.r.l. al	
	Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Santissima Trinità della ASSL di Cagliari;	
	4. esaminati e refertati dal Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Santissima Trinità	
	dell'ASSL di Cagliari che provvederà alla successiva comunicazione dell'esito	
	entro le 24/48 ore dalla data di ricevimento degli stessi;	
	c) La Struttura si farà carico del costo scaturito dall'esame e dalla refertazione dei	
	tamponi naso-faringei per ricerca di SARS-CoV-2 sui pazienti in carico presso la	
	"Casa di Cura Villa Elena", (salvo urgenze indifferibili così come previsto al	
	successivo punto e), a far data dalla pubblicazione del provvedimento	
	dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con il quale	
	comunicherà la tariffa da applicare;	
	d) Le prestazioni eseguite saranno fatturate dall'ATS con cadenza mensile entro il	
	giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento e rendicontate su tabulato	
	riepilogativo elettronico nel quale saranno indicati il nominativo di ciascun	
	paziente riferibile alla "Casa di Cura Villa Elena" e il numero di tamponi refertati.	
	L'importo dovrà rispecchiare quello riportato in fattura, nel tabulato e nel supporto	
	informatico;	
	La società Casa di Cura Villa Elena S.r.l. procederà al pagamento delle prestazioni	
	entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura delle sole prestazioni di cui al	
	punto c);	
	e) Qualora per urgenze indifferibili, volte alla prevenzione ed al controllo	
	dell'emergenza Covid 19 e previa segnalazione all'UCL di competenza e	
	preventiva autorizzazione della stessa, si rendesse necessario, da parte della	
	5	



società Casa di Cura Villa Elena S.r.l., utilizzare una quota dei tamponi per l'effettuazione di indagine per ricerca di SARS-CoV-2 sul proprio personale sanitario, all'atto della riconsegna al Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Santissima Trinità dell'ASSL di Cagliari, segnalerà il numero ed i nominativi degli ulteriori tamponi effettuati sul personale sanitario, distinguendoli da quelli effettuati sui pazienti. Il Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Santissima Trinità dell'ASSL di Cagliari procederà comunque alla refertazione di tutti i tamponi ricevuti (relativi sia ai pazienti che al personale sanitario) con le medesime modalità di cui al punto b). I tamponi refertati eseguiti sul personale sanitario con le modalità di cui sopra, saranno scorporati e non fatturati alla società Casa di Cura Villa Elena S.r.l., ma resteranno a carico di ATS, nell'ambito delle proprie competenze in materia di igiene e sanità pubblica e prevenzione dei luoghi di lavoro, ai sensi delle normative vigenti in materia e per tutta la durata della presente Convenzione.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 502/92, e s.m.i., e relativi provvedimenti attuativi.

Copia della convenzione sottoscritta dalle parti dovrà essere inviata da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Il Commissario Straordinario ATS

Il Rappresentante legale Struttura

Dott. Giorgio Carlo Steri

Dott. Andrea Pirastu